

Publicato il 10/02/2023

N. 00105/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2023, proposto da S.M. e R.P. in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M.M., rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Latina, in Via E. Filiberto n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Maenza Roccagorga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Azienda Usl di Latina, in persona del legale rappresentante p. t., non

costituito in giudizio;

Comune di Maenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Preteroti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del Verbale G.L.O. n°XX/2022 del XX.11.2022 e del pedissequo Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo all'anno scolastico 2022/2023, entrambi comunicati ai ricorrenti con pec del XX.12.2022;

nonché delle relative modifiche ad essi apportate e comunicate ai ricorrenti con pec del XX.12.2022, con i quali l'Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza - in base alle disponibilità accordate dall'Azienda USL di Latina - ha attivato in favore del minore M.M. un piano assistenziale che prevede l'assistenza infermieristica in classe dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45, anziché per l'intero orario scolastico giornaliero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Comune di Maenza.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notificato il 20 gennaio 2023 e depositato il successivo

giorno 26 con cui i signori S.M. e R.P., quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio M.M., hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati con i quali l'Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza - in base alle disponibilità accordate dall'Azienda USL di Latina - ha attivato in favore del minore M.M. un piano assistenziale che prevede l'assistenza infermieristica in classe dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45, anziché per l'intero orario scolastico giornaliero;

Considerato, che i ricorrenti dopo avere esposto che il piccolo M. di anni XX è affetto da -OMISSIS-, debitamente certificata, comportante la necessità di assistenza specializzata (infermieristica) e ininterrotta per tutto il periodo di permanenza in ambito scolastico stante il pericolo costante di crisi -OMISSIS- con rischio anche mortale, deducono a sostegno del gravame in un unico articolato motivo la violazione dell'art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E, dell'art. 24 Convenzione ONU 13.12.2006, degli articoli 32, 34 e 38 della Costituzione, degli articoli 1, 3 e 12 della L. 104/02 della L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del D.lgs. n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità);

Considerato, in sintesi che i ricorrenti lamentano:

- che di fronte alla necessità, certificata che il piccolo M. venga assistito durante tutto l'orario scolastico da personale infermieristico – dal momento che la malattia di cui lo stesso è affetto (i.e. -OMISSIS-) non permette di prevedere se e quando si verificheranno gli episodi -OMISSIS- richiedenti la somministrazione del farmaco salva vita – la soluzione proposta nel PEI impugnato è inefficace ed inidonea a

garantire, in primis, il diritto alla salute del minore ed, in secundis, quello all'istruzione;

- che ad oggi l'unica misura in grado di tutelare efficacemente il diritto alla salute e all'istruzione del minore, garantendo così l'inclusione scolastica che le norme internazionali e nazionali impongono ed incentivano ad attuare, è quella di riconoscere a M., sia per l'anno scolastico in corso che per gli anni successivi, l'assistenza infermieristica in classe durante tutto l'orario scolastico, nonché durante tutte le attività curriculari ed extra curriculari organizzate dalla scuola fuori dalla classe e dall'Istituto scolastico; assistenza infermieristica che dovrà essere posta a carico della Asl di Latina e con l'adozione da parte dell'I.C. Maenza-Roccagorga di una serie di misure atte a garantirne l'effettivo esercizio (predisposizione di un locale idoneo alla somministrazione delle cure, conservazione del farmaco salvavita all'interno di un frigorifero, collocazione logisticamente idonea della classe);

Considerato, che alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 per l'esame della domanda di tutela cautelare il ricorso è apparso manifestamente fondato e suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto, in particolare, che l'articolato motivo di ricorso coglie nel segno in quanto, a fronte del diritto del minore inabile alla educazione scolastica con le modalità idonee a tutelare le necessità della salute, riconosciuto dalla Costituzione, e dalle leggi che ne hanno applicato i principi ivi contenuti, qualunque ipotetica ragione (organizzativa, di budget ecc...) opposta dall'istituzione scolastica o dall'azienda sanitaria

è giuridicamente recessiva;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non prevedono l'assistenza infermieristica per l'intero orario scolastico giornaliero e per tutte le attività curriculari ed extra curriculari organizzate dalla scuola fuori dalla classe e dall'Istituto scolastico, con conseguente obbligo della Azienda USL di Latina e dell'I.C. Roccagorga-Maenza di porre in essere, senza indugio, tutte le misure necessarie idonee ad assicurare l'effettività dell'assistenza per l'intero orario scolastico giornaliero;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 50/23 lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua, nei termini di cui in motivazione, gli atti impugnati.

Condanna l'Azienda USL di Latina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, Iva e Cpa.

Compensa le spese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Comune di Maenza.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.